



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 07/06/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

LORELLI QUIRINO, Presidente

CUCCARO MICHELE, Relatore

DEMOZZI ANDREA, Giudice

in data 07/06/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 166/2023 depositato il 08/06/2023

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38121 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220230002152443000 IRES-ALTRO 2016

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220230002152443000 IRPEF-ALTRO 2017

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220230002152443000 IRAP 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso sub RG 166/2023 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe limitatamente alle sanzioni ed agli interessi.

A sostegno della sua pretesa, premesso di avere:

- provveduto a sanare e ravvedere il debito erariale scaduto in capo alla acquisita Ricorrente_1 e, in particolare, di avere versato gli importi relativi ai ravvedimenti della comunicazione con codice atto 17735591715 predisposta il 18/10/2018 e della comunicazione con codice atto 43294361712 predisposta il 05/09/2019;
- in data 18/02/2021 richiesto una situazione debitoria aggiornata a corollario di un'operazione di cancellazione di un'ipoteca immobiliare senza che dalla stessa potesse evincersi la presenza dei ruoli oggetto della cartella di cui la presente impugnazione;
- già nel mese di agosto 2022 ravvisato delle anomalie negli abbinamenti effettuati da Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate Riscossioni;
- appreso, a seguito di interlocuzione con Agenzia Entrate Riscossione, che risultavano due cartelle non pagate per complessivi Euro 15.653,23 e contestualmente versamenti non abbinati per Euro 64.992,48;
- optato, di concerto con Agenzia Entrate riscossione, per destinare parte del credito risultante a compensazione dei ruoli scoperti ed a richiedere il rimborso dei residui Euro 49.339 che l'ente ha provveduto ad accreditare alla società in data 27/09/2022

evidenziava come emergesse chiaramente come la somma riaccreditata non fosse stata abbinata da Agenzia Entrate, prima, e, in seguito, dall'Ente riscossore a ristoro dei ruoli inclusi nella cartella oggetto di impugnazione.

Agenzia Entrate si costituiva in giudizio evidenziando come la società ricorrente avesse provveduto otto giorni dopo il deposito del ricorso a versare – mediante compensazione con pregressi crediti - gli importi portati dalla cartella impugnata ed instava per la cessazione della materia del contendere a spese compensate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

La società ricorrente ha, invero, dimostrato di avere provveduto al regolare pagamento degli importi portati dalla cartella di pagamento qui impugnata in data ben anteriore alla sua notifica.

Ne consegue, da un lato, che l'emissione della cartella è ascrivibile esclusivamente a disguidi interni al rapporto tra Agenzia Entrate ed Agenzia Entrate Riscossione e, dall'altro, che per nessun motivo potevano essere posti a carico del contribuente sanzioni ed interessi.

La tesi della convenuta secondo cui il pagamento della cartella in data di poco posteriore al deposito del ricorso integrerebbe una manifestazione di acquiescenza da parte della società è priva di fondamento, avendo la S.C. avuto modo di statuire che "il pagamento come anche la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento non integra acquiescenza alla pretesa tributaria, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione, l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario risultando irripetibile il versamento solo di quanto spontaneamente pagato" (sentenza n. 20962 del 2020).

Si impone, pertanto, l'accoglimento del ricorso.

Le spese - liquidate, al minimo, come in dispositivo, sulla base del valore di causa accertato e giusta i parametri di cui al D.M. 55/2014 – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e condanna la convenuta al pagamento in favore della società ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in € 1.320, oltre IVA, CNPA e 15% spese generali